

**Statuto dell'Organizzazione di Volontariato**  
**“Associazione per la pace e la nonviolenza ODV”**

**Art. 1**  
**Costituzione, denominazione e sede**

1. E' costituita conformemente alla Carta Costituzionale e al D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i., l'Organizzazione di Volontariato Associazione per la pace e la nonviolenza siglabile “Associazione per la pace e la nonviolenza Odv”.
2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Alessandria in via Venezia 7. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.
3. La durata dell' ODV non è predeterminata ed essa può essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista all'art. 15

**Art. 2**  
**Scopi e finalità**

1. L' ODV è indipendente da partiti, organizzazioni politiche, sindacali. E' aperta a uomini e donne di differenti ispirazioni religiose ed etiche, che vi partecipano su un piano di parità, di rispetto reciproco, di valorizzazione delle differenze. L'associazione, ispirandosi a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, si prefigge lo scopo di far vivere quotidianamente le idee di pace, giustizia, nonviolenza, solidarietà, cultura della pace, di promuovere progetti politici e culturali volti alla realizzazione del disarmo; alla prevenzione e alla cessazione dei conflitti esistenti nel mondo, alla risoluzione dello squilibrio tra Nord e Sud del mondo; all'accoglienza umanitaria e all'integrazione sociale dei migranti; al rispetto dei diritti umani e delle libertà dei popoli; all'affermazione di una nuova idea di sviluppo planetario che ponga fine alla violenza dell'uomo sulla natura; alla pratica quotidiana della nonviolenza politica; alla memoria dell'Olocausto e dei genocidi degli ultimi secoli.  
La vita organizzata dell'Associazione si ispira in particolare al movimento delle donne nella sua critica al potere, alla gerarchia ed alla cultura del dominio.  
L'Associazione è attenta a prevenire e contrastare ogni forma di razzismo e ogni atteggiamento di rifiuto, esclusione sociale, emarginazione, abuso o discriminazione compreso quelle di carattere sessuale; in particolare quando colpisce i più deboli della società, i disabili o chi viene definito “diverso”.

**Art. 3**  
**Attività**

1. Per la realizzazione degli scopi di cui all'art. 2 e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'ODV si propone, ai sensi dell'art, 5 del D.lgs 117/2017 e s.m.i. di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

- Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53 e successive modificazioni, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lett. d)
  - Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lett. i)
  - Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (lett. v)
  - Promozione e tutela dei diritti umani, civili e sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53 e i gruppi di acquisto di cui all' articolo 1, comma 266 della legge 24 dicembre 2007, n.244 (lett. w)
  - Riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata (lett. z)
2. Nello specifico l'associazione per la pace e la nonviolenza intende svolgere varie attività:
- esprimere tempestivamente posizioni o intraprendere iniziative su tutti i problemi riferiti all'art. 2
  - collegarsi e collaborare con altre strutture che operano su temi analoghi a livello locale, regionale, nazionale e sovranazionale
  - rapportarsi con le istituzioni attraverso forme via via definibili
  - considerare impegno di primario rilievo la promozione di iniziative dirette alla costruzione e diffusione della cultura della pace e della nonviolenza ed a stimolare in questo senso tutte le agenzie educative e formative e di ogni altro soggetto interessato all'educazione
  - sviluppare attività di ricerca e documentazione sia cartacea che digitale attraverso l'Archivio del Movimento per la pace e della nonviolenza della provincia di Alessandria
  - curare l'informazione interna ai propri aderenti ed esterna rivolta a tutta la popolazione con una costante attività editoriale (Edizioni "ASSOCIAZIONE PER LA PACE E LA NONVIOLENZA" rivista "la Luna")
  - fornire gratuitamente servizi di pubblica utilità su settori di competenza dell'Associazione
3. Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'ODV, prevalentemente a favore di terzi e tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito.
4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate dall'Organizzazione di volontariato le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci.
5. Ogni forma di rapporto economico con l'ODV derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario.
6. L'ODV ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 D.lgs 117/2017 e s.m.i.
7. L'ODV può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta. In ogni caso, le ore di collaborazione retribuita non dovranno essere superiori al 50% del monte ore annuale di attività dell'associazione.

#### **Art. 4**

#### **Patrimonio e risorse economiche**

1. Il patrimonio dell'ODV durante la vita della stessa è indivisibile, ed è costituito da:

- a. Beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'ODV;
  - b. Eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all'ODV;
  - c. Eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio.
2. L'ODV trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:
    - a. Quote associative e contributi degli aderenti;
    - b. Contributi pubblici e privati;
    - c. Donazioni e lasciti testamentari;
    - d. Rendite patrimoniali;
    - e. Attività di raccolta fondi (ai sensi dell'art. 7 117/2017 e s.m.i);
    - f. Ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del d.lgs 117/2017 e s.m.i.;
  3. L'esercizio sociale dell'ODV ha inizio e termine rispettivamente il 1° Gennaio ed il 31 Dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Associativo redige il bilancio ai sensi degli art. 13 e 14 del D.lgs 117/2017 e s.m.i e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei soci e delle socie entro il mese di Aprile. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'ODV, almeno 15 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.
  4. E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
  5. E' fatto divieto di dividere anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'ODV a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

#### **Art. 5 Soci e socie**

1. Ai sensi dell'art. 32 D.lgs 117/2017 e s.m.i il numero dei soci e delle socie è illimitato. Possono fare parte dell'ODV tutte le persone fisiche, in numero non inferiore a sette, che condividono gli scopi e le finalità dell'organizzazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.
2. L'adesione all'ODV è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 6.

#### **Art. 6 Criteri di ammissione ed esclusione**

1. L'ammissione di un nuovo socio o socia è regolata in base a criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività d'interesse generale svolta. Viene deliberata dal Consiglio Associativo a seguito di richiesta scritta da parte dell'interessato, con la quale l'interessato stesso si impegna a rispettare lo Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'ODV.
2. Avverso l'eventuale rigetto dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 60 giorni è ammesso ricorso all'assemblea dei soci.
3. Il ricorso all'assemblea dei soci è ammesso entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.
4. Il Consiglio Associativo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall'Assemblea. La qualità di socio è intrasmissibile.
5. La qualità di Socio si perde:
  - a. per recesso, che deve essere comunicato per iscritto all'ODV;
  - b. per esclusione conseguente a comportamento contrastante con gli scopi dell'ODV;
  - c. per mancato pagamento della quota annuale per due anni consecutivi

6. L'esclusione o la decadenza dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Associativo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.
7. La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'ODV sia all'esterno per designazione o delega.
8. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'ODV.

#### **Art. 7**

#### **Diritti e Doveri dei soci e socie**

1. Tutti i soci/ie godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'ODV ed alla sua attività. In modo particolare:
  - a) I soci e le socie hanno diritto:
    - di partecipare a tutte le attività promosse dall'ODV, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'ODV;
    - di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
    - di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;
    - di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio Associativo
  - b) I soci e le socie sono obbligati/e:
    - all'osservanza dello Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
    - a mantenere sempre un comportamento trasparente e collaborativo nei confronti dell'ODV;
    - a versare la quota associativa annualmente stabilita dall'Assemblea dei soci e delle socie. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.

#### **Art. 8**

#### **Organi dell'ODV**

1. Sono organi dell'ODV:
  - a. L'Assemblea dei soci e delle socie;
  - b. Il Consiglio Associativo;
  - c. I due Portavoce.

#### **Art. 9**

#### **Assemblea dei Soci e delle Socie**

1. L'Assemblea dei soci/ie è l'organo sovrano dell'ODV, regola l'attività della stessa ed è composta da tutti i soci e socie.
2. Hanno diritto di intervenire in Assemblea esercitando il diritto di voto tutti gli associati e le associate in regola con il pagamento della quota associativa annuale, iscritti nel libro dei soci, e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.
3. Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Nessun associato può rappresentare più di 3 associati.
4. L'Assemblea è presieduta dai due Portavoce o da altro socio/a appositamente eletto/a in sede assembleare. In caso di necessità l'Assemblea può eleggere un segretario.

5. L'Assemblea si riunisce su convocazione dei Portavoce. Inoltre, deve essere convocata quando il Consiglio Associativo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/5 (un quinto) degli associati aventi diritto di voto.
6. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, con 8 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in data diversa dalla prima.
7. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.
8. Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso e dai Portavoce.
9. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento dell'ODV. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

#### **Art. 10**

#### **Assemblea ordinaria dei Soci delle Socie**

1. L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.
2. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.
3. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.
4. L'Assemblea ordinaria:
  - a. approva il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 117/2017;
  - b. discute ed approva i programmi di attività;
  - c. elegge tra i soci i componenti del Consiglio Associativo approvandone preventivamente il numero e li revoca;
  - d. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
  - e. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
  - f. delibera la sostituzione dei membri del Consiglio Associativo dimissionari, decaduti o deceduti
  - g. approva l'eventuale regolamento e le sue variazioni;
  - h. delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
  - i. delibera sull'esclusione dei soci/ie;
  - j. delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Associativo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
  - k. delibera sui ricorsi in caso di reiezione di domanda di ammissione di nuovi associati;
  - l. delega il Consiglio Associativo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'ODV stessa;
  - m. determina i limiti di spesa e approva i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 3 comma 4 dello Statuto;
5. Le deliberazioni assembleari devono essere rese note agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio Associativo.

#### **Art. 11**

#### **Assemblea straordinaria dei Soci e delle Socie**

1. La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall'art. 9.
2. Per deliberare lo scioglimento dell'ODV e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.
3. L'Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto con la presenza, in proprio o per delega, di tre quarti dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti.

## **Art. 12 Consiglio Associativo**

1. Il Consiglio Associativo è composto da un minimo di 3 fino ad un massimo di 9 consiglieri scelti fra i soci, che durano in carica 2 anni e sono rieleggibili fino a un massimo di cinque mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del Consiglio Associativo: in questo caso l'Assemblea può rieleggere i componenti uscenti. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.
2. L'Assemblea che procede alla elezione determina preliminarmente il numero di Consiglieri in seno all'eligendo Consiglio Associativo
3. Il Consiglio Associativo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, i due Portavoce, il Tesoriere, il Segretario.
4. Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell'ODV, cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Associativo.
5. Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Associativo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.
6. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'ODV, entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei soci.
7. Il Consiglio Associativo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'ODV, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare esso svolge le seguenti attività:
  - a. attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
  - b. redige e presenta all'Assemblea il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 117/2017 e s.m.i.;
  - c. delibera sulle domande di nuove adesioni;
  - d. sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
  - e. sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
  - f. ha facoltà di costituire Comitanti, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.
8. Il Consiglio Associativo è presieduto dal Portavoce più anziano o, in caso di sua assenza, dall'altro Portavoce o, in assenza di entrambi, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio Associativo.
9. Il Consiglio Associativo è convocato dai Portavoce ogni tre mesi, e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei componenti.
10. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con otto giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Associativo.
11. I verbali delle sedute del Consiglio Associativo, redatti a cura del segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

12. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Associativo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.
13. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.
14. L'obbligatorietà dell'iscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza di cui al comma 14 avrà efficacia a partire dall'operatività del "Registro unico nazionale del Terzo settore".

### **Art. 13** **I Portavoce**

1. Il Consiglio Associativo, elegge al proprio interno, due coordinatori con il compito di Portavoce (un uomo e una donna)
2. I Portavoce, disgiuntamente, hanno la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio; curano l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Associativo; sovrintendono a tutte le attività dell'ODV; hanno la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'ODV; convocano il Consiglio Associativo, del cui operato sono garanti di fronte all'Assemblea; convocano l'Assemblea dei soci/ie.

### **Art. 14** **Gruppi locali**

1. L'associazione può strutturarsi al proprio interno in gruppi locali. E' l'Assemblea a deliberare il riconoscimento di nuovi gruppi dell'associazione. I gruppi locali si impegnano su progetti ed iniziative legati al territorio di appartenenza nell'ambito degli scopi prefissati dallo statuto. I gruppi locali esercitano la propria autonomia programmatica e amministrativa, designano, in analogia con i criteri presenti nello statuto, i propri rappresentanti.

### **Art. 15** **Scioglimento**

1. L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'ODV con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs n. 117/2017.
2. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell'ODV, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1 del D. Lgs n. 117/2017), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
3. Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.
4. L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

**Art. 16**  
**Norme finali**

1. Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile e della disciplina vigente in materia.